



COMUNE DI RAVENNA
Area Infanzia Istruzione e Giovani
Servizio Diritto allo Studio
www.comune.ra.it

Fascicolo: 2018/07.01/91 - CIG 7413221F7B

DISCIPLINARE DI GARA

in pubblicazione sul profilo del committente dal 17.04.2018 al 22.05.2018

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE FINO ALLA SECONDARIA SUPERIORE E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO (SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, TEMPO SCUOLA E CENTRI RICREATIVI ESTIVI).

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna -- Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Tipologia: Appalto pubblico di servizi – I servizi relativi all'oggetto principale dell'appalto rientrano nell'**Allegato IX** al Codice Appalti "Servizi sociali" e si riferiscono al **CPV - Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili - Codice CPV 85312120-6**.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 18.

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento.

Importo stimato dell'appalto al netto di I.V.A., comprensivo di tutte le forme di opzione di cui al successivo paragrafo 4: € 18.878.782,61=.

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 22.05.2018 alle 12:30.

DATA ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno 24.05.2018, alle 9:00.

BANDO DI GARA INVIATO ALLA G.U.U.E.: il giorno 12.04.2018

Il presente appalto ha ad oggetto servizi sociali che rientrano tra quelli indicati all'art. 142, comma 5-bis del Codice, per i quali il bando tipo n - 1 - approvato dal ANAC con delibera n. 1228 del 22.11.2017 e pubblicato in G.U.R.I. S.G. n. 298 in data 22.12.2017, non è vincolante. Tuttavia, in sede di autovincolo, la presente stazione appaltante con l'obiettivo di garantire l'efficienza e la qualità della propria azione amministrativa, in un'ottica di semplificazione e omogeneizzazione degli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici, ha deciso di adottare, nella misura di quanto compatibile, il predetto Disciplinare- Tipo n. 1, con alcune modifiche espressamente indicate nella determina a contrarre. Inoltre tutti gli artt. del D.lgs. 50/2016 richiamati nel presente disciplinare vengono recepiti in autovincolo, ancorchè non obbligatori per gli specifici servizi oggetto della presente gara ai sensi dell'art. 142 del Codice.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
 - 4.1 Durata
 - 4.2 Opzioni e rinnovi
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 _Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
- 9 SUBAPPALTO.
- 10 GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

- 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
- 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
- 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
- 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 19.12.2017 avente Prog. Gen. 213624 di approvazione delle "Linee Guida per l'affidamento a terzi del servizio per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole fino alla secondaria superiore e per le attività di supporto nel periodo estivo (servizi di pre e post scuola, tempo scuola e centri ricreativi estivi" e determina a contrarre n. 846 del 12.04.2018 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio per l'integrazione scolastica per alunni con e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo (servizi pre scolastico, scolastico ed extrascolastico), così come meglio descritte all'art. 2 del Capitolato speciale di appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è principalmente il **territorio del Comune di Ravenna e Cervia** - codice NUTS ITH57

CIG 7413221F7B.

CUI: 00354730392201800006.

L'intervento è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture 2018-2019" - Allegato C) con il numero progressivo di intervento 62, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 20.03.2018, di aggiornamento del DUP 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 139/14691 del 21.12.2017.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la **dott.ssa Carla Bedei**, Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, tel. 0544 – 482364 – mail: carlabedei@comune.ravenna.it

Direttore dell'esecuzione è la **dott.ssa Silvia Pasi**, responsabile della U.O. Diritto allo Studio del Servizio Diritto allo Studio, tel. 0544 – 482591 – mail: spasi@comune.ravenna.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti :

- 1. Capitolato speciale di appalto (descrittivo e prestazionale), d'ora in poi CSA;
- 2. Relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

3. DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio) - Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza;
4. Prospetto economico per acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
5. Schema di contratto.

2) Bando di gara G.U.R.I.;

3) Schema bando GUUE

3) Disciplinare di gara;

4) - Allegato 1- Domanda di partecipazione in bollo (busta A);

-Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (d'ora in poi DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016 (busta A)

- Allegato 2bis – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (busta A)

- Allegato 3 - Altre dichiarazioni (busta A)

- Allegato 4 - Dichiarazione dell'ausiliario (busta A)-

- Allegato 5 - Offerta economica (busta C)-

Il progetto di cui al n. 1 e il disciplinare di gara sono stati redatti tenendo conto di quanto previsto dal D.M. Ambiente del 6.06.2012 - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. **La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.ra.it>** (raggiungibile tramite - il percorso *Home* »*Aree Tematiche* »*Bandi, concorsi ed espropri* »*Bandi di gara e indagini di mercato* oppure direttamente dalla sezione *Amministrazione trasparente* » *Bandi di gara e contratti*) dal 17.04.2018 al 22.05.2018. Nella suddetta sezione del sito saranno altresì pubblicate le informazioni relative allo svolgimento della procedura di gara, fino all'ultima seduta pubblica della Commissione giudicatrice.

Invece gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione *Amministrazione trasparente* » *Bandi di gara e contratti* - *Riepilogo contratti* e *Atti delle procedure di affidamento ex art. 29 del d.lsg. 50/2016*.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo: dirittoallostudio.comune.ravenna@legalmail.it, e/o dirittoallostudio@comune.ra.it**, **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 15.05.2018 mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet **<http://www.comune.ra.it>**.

Si precisa che i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione del bando/disciplinare un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014) (Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2016 n. 74).

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, all'interno del DGUE l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo **PEC dirittoallostudio.comune.ravenna@legalmail.it**, indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Diritto allo Studio e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto - in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi oggetto della stesso (*assistenza scolastica ed extrascolastica ad alunni e studenti con disabilità estesa anche nella fase di accoglienza e prolungamento orario del servizio pre post scuola*) – si ritiene opportuno creare le condizioni per modalità di erogazione dei servizi omogenee su tutto il territorio interessato e nelle varie tipologie di scuole. Inoltre la previsione di un unico lotto consente indubbiamente un'economia e efficienza organizzativa in termini di flessibilità, oltre che un'unicità e maggiore uniformità del servizio nel complesso reso alle famiglie del territorio in termini di omogeneità dell'offerta formativa e pedagogica e in ogni caso i requisiti richiesti sono tali da consentire in ogni caso la partecipazione alla gara da parte delle MPMI (micro piccole medie imprese).

L'appalto ha ad oggetto la gestione complessiva del servizio di integrazione prescolastica, scolastica ed extrascolastica degli alunni e degli studenti con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4/08, residenti nel Comune di Ravenna, attraverso le seguenti prestazioni:

1. sostegno ai percorsi di inclusione nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati per posti bimbo e nelle scuole dell'Infanzia Comunali e Statali;
2. sostegno all'intervento nella scuola Statale Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado e Formazione Professionale;
3. sostegno ai percorsi inclusivi nei Centri Ricreativi Estivi.
4. extrascuola e sostegno nella fase di accoglienza e prolungamento orario del Servizio Pre- Post scuola, come dettagliatamente descritte nel CSA.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel CSA, sono **di natura sostanzialmente omogenea**. Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare (come ad es. al successivo art. 10), devono essere intesi come esemplificazioni relative a determinate situazioni e non come ad implicate autorizzazioni alla costituzione di questi tipi di raggruppamenti in quanto, relativamente alla presente procedura, **l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte, e quello di tipo orizzontale.**

Le specifiche tecniche e prestazionali relative ai servizi oggetto di appalto, sono riportate nel CSA. In ogni caso, ai sensi dell'art. 142 comma 5-ter del Codice, l'esecuzione delle prestazioni deve essere sempre e comunque effettuata garantendo la **qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi**, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti/beneficiari degli stessi, compresi i gruppi svantaggiati promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli standard minimi di qualità previsti dal progetto a base di gara con i relativi allegati. Gli standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio e potranno essere integrati solo in senso migliorativo in sede di gara, se ritenuti utili dalla stazione appaltante.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizio di integrazione prescolastica, scolastica ed extrascolastica degli alunni e	85312120-6	P	5207940,03

	degli studenti con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92 e della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4/08		
Importo totale a base di gara	€ 5.207.940,03		

L'importo totale a base di gara, pari ad € 5.207.940,03, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio comunale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato in **€ 19,72 per ogni ora frontale del servizio** reso da parte degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (*operatori educativo-assistenziali o educatori*) IVA esclusa, calcolati sulla base della TABELLA del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI "Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali del 17.09.2013".

L'importo stimato dell'appalto per i 2 anni di durata contrattuale, al netto del valore di tutte le opzioni di cui al successivo paragrafo 4, ammonta ad **€ 5.207.940,03** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze, ed è stato calcolato, **moltiplicando per 2 (=due) l'importo stimato annuo** (come dettagliato all'art. 16, punto 1, del CSA) pari ad **€ 2.603.970,02**, ottenuto sommando:

a) il numero stimato annuo di ore frontali di erogazione del servizio da parte degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (*operatori educativo-assistenziali o educatori*) moltiplicato per la tariffa oraria a base d'asta (= nn. 121.053 x € 21,43) e

b) il numero stimato annuo di ore frontali di erogazione del servizio, opzionale, da parte degli operatori socio-assistenziali (OSS) moltiplicato per la tariffa oraria a base d'asta (=nn. 500 ore x € 19,608459) ed il cui costo orario è stabilito nella proporzione del 91,5% del costo orario dell'educatore, **come evidenziato nella seguente tabella:**

TABELLA 1 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO PER I DUE ANNI

A	B	C	D - IMPORTO IMPONIBILE ANNUO (IVA esclusa) = (B*C)	D2 - valore a base d'asta (IVA esclusa) per i 2 ANNI scolastici 2018/2019 e 2019/2020	COSTI DELLA SICUREZZA
SERVIZIO OGGETTO APPALTO	TARIFFA ORARIA €.	N°DI ORE	€. (=B*C)	€. (=D*2)	€.
SERVIZI DI INTEGRAZIONE DA PARTE DI EDUCATORI	21,43000	121.053	2.594.165,79	5.188.331,58	0,00
SERVIZI DA PARTE DI OSS	19,60845	500	9.804,23	19.608,45	0,00
TOTALE			2.603.970,02	5.207.940,03	0

L'importo di **€ 5.207.940,03**, come sarà in seguito più dettagliatamente indicato è assunto alla base per la quantificazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione alla presente procedura di appalto e per il calcolo della cauzione provvisoria richiesta.

Ai sensi dell'art 35 comma 4, del Codice **l'importo massimo stimato del presente appalto, comprensivo di tutte le eventuali opzioni di cui ai successivo punto 4), ivi compreso il rinnovo (punti 4.2.1. 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4), ammonta ad € 18.878.782,61= al netto di IVA**, come meglio riepilogato nella successiva Tabella 2

TABELLA 2 - RIEPILOGO OPZIONI E RINNOVO

<u>D 2 -</u> <u>Valore a base</u> <u>d'asta (IVA</u> <u>esclusa)</u>	<u>E1</u> <u>aumento del</u> <u>quinto ai sensi</u> <u>dell'art. 106,</u> <u>comma 12, del</u>	<u>E2</u> <u>MODIFICA ai</u> <u>sensi dell'art. 106,</u> <u>comma 1, lett. a)</u> <u>del</u>	<u>F1 - IMPORTO</u> <u>per i due anni</u> <u>scolastici:</u> <u>2018/2019</u> <u>2019/2020,</u>	<u>F2 -</u> <u>RINNOVO (con</u> <u>opzioni di cui ai</u> <u>paragrafi 4.2.1 e</u> <u>4.2.2)</u>	<u>G</u> <u>PROROGA</u> <u>TECNICA con</u> <u>opzioni di cui ai</u> <u>paragrafi 4.2.1 e</u>	<u>H</u> <u>VALORE</u> <u>MASSIMO</u> <u>STIMATO (con</u> <u>le opzioni con</u>
---	--	--	---	---	--	---

	<u>Codice (paragrafo 4.2.2)</u>	<u>Codice(paragrafo 4.2.1)</u>	<u>COMPRESIVO DELLE OPZIONI di cui ai paragrafi 4.2.1. e 4.2.2</u>		<u>4.2.2)</u>	<u>opzioni di cui ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 e 4.2.4)</u>
€	20% calcolato sul valore di cui alla precedente colonna D2) €	25% calcolato sul valore di cui alla precedente colonna D2) €	= D2 + E1 + E2 €	=valore di cui alla precedente colonna F1 €	(= F1/2) €	(= F1 + F2 + G) €
5.188.331,58	1037666,32	1.297.082,90	7.523.080,79	7.523.080,79	3.761.540,40	18.807.701,98
19.608,45	3.921,69	4.902,11	28.432,25	28.432,25	14.216,13	71.080,63
5.207.940,03	1.041.588,01	1.301.985,01	7.551.513,04	7.551.513,04	3.775.756,52	18.878.782,61

Si precisa che – come previsto all’art. 16 del CSA – tutte le prestazioni saranno **remunerate a misura in base al numero di ore frontali effettivamente svolte in base alle specifiche richieste della stazione appaltante e sulla base delle tariffe orarie (per educatore e per OSS) al netto del ribasso percentuale unico offerto.**

Per ore frontali si intendono esclusivamente le ore di servizio effettuate dagli operatori sulla base delle assegnazioni orarie concordate con il DEC. Ogni altro onere e debito orario, relativo alle attività di coordinamento, formazione, verifica del PEI, passaggio a diverso ordine di scuola, altre attività non frontali (incontri e partecipazione a riunioni con specialisti di riferimento o organismi istituzionali coinvolti), formazione, tempi di raggiungimento dei servizi scolastici e tempo di spostamento da un servizio all’altro, passaggio di consegne in caso di sostituzione dell’operatore, nonché ad ogni altro e qualsivoglia attività necessaria per lo svolgimento del servizio sono compresi nel costo orario e ivi remunerati. Per tali attività non si riconosceranno altri oneri o ore di servizio e sono escluse dal computo delle ore remunerate.

Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l’autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta.

L’importo contrattuale sarà determinato in base alla tariffa oraria contrattuale (determinata applicando **la percentuale di ribasso unica offerta alle tariffe orarie a base d’asta**) moltiplicata per il numero di ore stimate di erogazione frontale dei servizi per i due anni di durata contrattuale, come riepilogato nella Tabella n. 1 e nel progetto.

La percentuale di ribasso offerta sarà applicata anche alla tariffa oraria di € 19,60845 relativa alla prestazione o di erogazione di servizi da parte di un operatore socio sanitario (OSS).

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell’appalto, esclusa l’opzione della proroga tecnica di cui al successivo paragrafo 4.2.3, è di 2 anni [=24 mesi], decorrenti dalla data del 1.09.2018 fino al 31.08.2020.

4.2 Opzioni e rinnovi

4.2.1 Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di probabile aumento della richiesta del servizio da parte delle scuole, sulla base dell’andamento del servizio e nel limite del 25% dell’importo stimato base di € 5.207.940,03, **per un importo totale pari € 1.301.985,01** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La previsione si rende necessaria e opportuna in quanto l’aumento considerevole e non previsto dei bambini con bisogni speciali e la complessità e gravità delle situazioni certificate dalla neuropsichiatria hanno determinato un impegno di risorse talmente rilevante da impedire il rinnovo del contratto in essere, in scadenza il 31.08.2018, per esaurimento della capienza economica.

La revisione periodica del corrispettivo è disciplinata dall’art. 17 del CSA e dall’art. 6 dello schema di contratto.

L’opzione relativa alla variazione in aumento, fino ad un massimo del 25%, delle prestazioni richieste relative ai servizi di integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo

estivo (servizi pre-scolastico, scolastico ed extrascolastico) potrà essere esercitata, sia durante i due anni di durata dell'appalto, sia durante due anni relativi al rinnovo del contratto, sia durante il periodo di proroga tecnica .

Si precisa altresì che l'opzione di cui al presente punto, si potrà aggiungere a quella di cui al successivo punto 4.2.2.

4.2.2 Altre opzioni esercitabili dalla Stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'**art. 106, comma 12 del Codice**, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto** dell'importo del contratto, essa può imporne all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la stazione appaltante decida avvalersene, gli aumenti delle prestazioni di cui alla presente opzione si concretizzeranno, in un **aumento del numero di ore di erogazione richiesto per i relativi servizi**. Si precisa, invece, che in caso di **diminuzione** delle quantità richieste relativamente a tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, l'appaltatore non maturerà nessun diritto a remunerazioni compensative per le minori quantità richieste.

L'opzione relativa alla variazione in aumento, fino ad un massimo del 20%, delle prestazioni richieste relative ai servizi di integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo (servizi pre-scolastico, scolastico ed extrascolastico) potrà essere esercitata, sia durante i due anni di durata dell'appalto, sia durante due anni relativi al rinnovo del contratto, sia durante il periodo di proroga tecnica .

Si precisa altresì che l'opzione di cui al presente punto, si potrà aggiungere a quella di cui al precedente punto 4.2.1.

4.2.3 Rinnovo del contratto. La stazione appaltante si riserva la **facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo pari ad € 7.551.513,04** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il rinnovo tiene conto delle opzioni eventualmente esercitate durante i primi due anni di vita dell'appalto, di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) di cui al precedente paragrafo 4.2.1 e di quella di cui all'art. 106 comma 12 del codice, di cui al precedente paragrafo 4.2.2.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4.2.4 Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata al massimo per 12 mesi, vale a dire per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. **Il valore massimo stimato della predetta modifica**, considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice (e tenuto conto delle eventuali opzioni di cui rispettivamente ai punti 4.2.1 e 4.2.2) è pari ad **€ 3.775.756,52**.

Le opzioni di cui ai precedenti punti rappresentano un diritto potestativo della stazione appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederle l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, **rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile**. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere **trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante la **banca dati prevista dall'art. 81 del Codice, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass**, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso codice e con le modalità specificate nei successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3 in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente **registrarsi al sistema AVCPass**, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico"

In relazione alla verifica di cui al comma 1, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016**, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass.

7.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale come ad esempio per i soggetti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla **normativa settoriale che ne disciplina l'attività (da indicare nella domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) e i relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara**. Si precisa altresì che l'iscrizione agli Albi, ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a € **5.000.000,00, IVA esclusa**.

Tale requisito è richiesto in funzione delle necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media/lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera c) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello

Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento.

d), e), f) "omissis"

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio

sub a) - (servizio di punta) un servizio per l'integrazione scolastica rivolto ad almeno 100 alunni diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92, fornito da assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) nelle scuole fino alla secondaria superiore, svolto con continuità e buon esito, nell'ambito di un unico anno scolastico, nei seguenti due contesti di inclusione:

-sostegno ai percorsi di inclusione nei nidi d'infanzia comunali e convenzionati per posti bimbo e nelle scuole dell'Infanzia Comunali e Statali;

-sostegno all'intervento nella scuola Statale Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado e Formazione Professionale.

sub b) - (elenco di servizi analoghi) servizi di integrazione scolastica, prescolastica ed extrascolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificati ai sensi della legge 104/92, nelle scuole fino alla secondaria superiore, di importo complessivo minimo pari ad €. 4.000.000,00.

Il predetto criterio di selezione, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza qualificata necessaria tale da garantire la capacità di gestire il servizio di cui trattasi e di eseguirlo con un adeguato standard di qualità.

E' ammissibile che i suddetti requisiti di cui ai precedenti punti sub-a) e sub-b) siano soddisfatti dallo stesso servizio, qualora questo abbia le caratteristiche quali-quantitative richieste per gli stessi, come sopra declinate.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'**amministrazione/ente contraente**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

oppure

- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti ;

In caso di servizi/forniture prestati **a favore di committenti privati**, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal **committente privato**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure

a) fatture quietanzate relativi ai servizi prestati

b) copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti cui si riferiscono le fatture prodotte, gli importi, e il periodo di durata;

i) "omissis"

j) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008** rilasciata da organismi accreditati in uno dei seguenti settori: nel settore IAF 37 "ISTRUZIONE"; - IAF 38f "ASSISTENZA SOCIALE" 39 "ALTRI SERVIZI SOCIALI", idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: *"Servizi per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili"*.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 .

Tale documento è rilasciato da un **organismo di certificazione accreditato** ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. Qualora non sia possibile acquisire il documento direttamente da un portale aperto, l'onere di produzione documentale è a carico dell'operatore economico.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, **possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria** ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

"omissis" -raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese [*orizzontale*] sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti [*orizzontale*].

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e/o ai registri albi di cui al punto 7.1 lett b) deve essere posseduto da:

- a.) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b.) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria

"omissis" - raggruppamento temporaneo verticale

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. g), lett. a) (servizio di punta)** deve essere posseduto per intero dalla **mandataria**.

Per quanto riguarda il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. g), lett. b) (elenco dei servizi analoghi)**, lo stesso deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso e deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria, in ogni caso assicurando il rispetto delle seguenti percentuali minime: almeno per il 40% dalla mandataria e nella misura del 10% dalla/e mandante/i.

Resta inteso che in caso di raggruppamento con due sole imprese, la capogruppo deve possedere come minimo il 51%.

In ogni caso la quota dei requisiti posseduti deve essere adeguata e non inferiore alla quota del servizio assunto.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. j), vale a dire il possesso una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, sono posseduti dalla mandataria/capogruppo.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori **devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta la necessità della sostituzione del subappaltatore carente dei requisiti con altro che ha i requisiti predetti, oppure la rinuncia al subappalto da parte del concorrente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a €. **104.158,80**= [=2% del prezzo base dell'appalto], salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, indicando come causale che trattasi di garanzia provvisoria per l'appalto in oggetto, indicando anche il codice CIG;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme allo schema tipo** approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) "omissis"
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 50%** per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a.in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto per la presente procedura di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017** - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.30 del giorno 22.05.2018, esclusivamente all'indirizzo Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia.**

Il personale addetto rilascerà **ricevuta** nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire

l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG 7413221F7B - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE FINO ALLA SECONDARIA SUPERIORE E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO (SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA, TEMPO SCUOLA E CENTRI RICREATIVI ESTIVI)

SCADENZA OFFERTE 22.05.2018 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- **"A - Documentazione amministrativa"**

- **"B - Offerta tecnica"**

- **"C - Offerta economica"**

La mancata sigillatura delle buste "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati; 17 Offerta economica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet indicato nel paragrafo 2.1 del presente disciplinare di gara.

Il dichiarante allega **copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli **artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000**. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 480 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, **la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1- Domanda di partecipazione alla gara**” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, oppure quello adattato dalla stazione appaltante messo a disposizione sul sito www.comune.ra.it, come indicato nel paragrafo 2.1 e secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE, a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente - Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE dell'ausiliaria;**
- 6) omissis

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE, a firma del subappaltatore**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) **PASSOE del subappaltatore.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).**

Si richiede anche, in coerenza a principi che si vanno affermando in giurisprudenza ed a quanto indicato nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, che il concorrente indichi:

- con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. anche se non afferenti ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80 ed anche le condanne non definitive relative ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80.

Per questi occorre indicare: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata ed il relativo ruolo; la tipologia di reato; la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

- tutte le risoluzioni contrattuali subite in danno da parte di committenti pubblici o privati e tutte le circostanze che in qualsiasi modo possano incidere sulla configurazione delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere a) e c) comprese tutte le sanzioni e/o penali comminate e/o risarcimenti pagati e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti, per consentire alla stazione appaltante la più ampia possibilità di valutazione in merito.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- bla **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla *capacità economico-finanziaria* di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla *capacità professionale e tecnica* di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai *sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale* cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. l)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si puntualizza che le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 , 2 e 5, lettera l) del Codice, qualora non siano rese dal rappresentante del concorrente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. (preferibilmente utilizzando l'**Allegato 2bis**) sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice - Si precisa che qualora l'operatore economico utilizzi il modello di DGUE messo a disposizione per la presente gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel predetto modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni a parte integrative;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice **per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017**, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 3**);
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ;
5. omissis (*in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità*),
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante [con deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 28.01.2004 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice>](http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice)

[di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna](#) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

8. **si impegna a sottoscrivere** la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, Allegato al contratto;

9. omissis [*in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012*]

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. omissis [*sopralluogo obbligatorio*]

12. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

13. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella **parte III, sez. C, lett. d) del DGUE**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai **punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Allegato 1 - predisposto dalla stazione appaltante)**, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

19. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

20. "omissis" presentazione di campioni

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti -o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 **con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Allegato 1 - predisposto dalla stazione appaltante).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica/organizzativa dei servizi offerti. L'offerta tecnica, articolata in 7 paragrafi deve riguardare i criteri di valutazione A, B, C, D, E, F e i sub-criteri di valutazione G1 e G2.

L'offerta tecnica di cui al presente punto, nel suo complesso, **non può superare le 20 facciate formato A4**. I concorrenti possono scegliere liberamente la lunghezza di ciascuno dei paragrafi purché nel suo insieme la relazione non superi le 20 facciate formato A4.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.**

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le facciate dell'offerta tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente paragrafo 18, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo di facciate consentito per ogni offerta, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1.**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del CSA e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta per la parte tecnico/qualitativa, **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel CSA. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali**, anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione, **fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **modello 5)** allegato al presente disciplinare di gara e i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale unico su entrambe le tariffe orarie indicate al paragrafo 3 del presente disciplinare di gara** (e più precisamente di **€. 21,43** per il servizio reso da assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) e di **€. 19,60845** per il servizio reso dagli operatori socio-assistenziali (OSS)), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;**

d) **accettazione della clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente appaltatore** (di cui all'art. 13 del CSA all'art. 8-ter dello schema di contratto);

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta l'esclusione immediata dalla gara.

Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di differenza tra i ribassi espressi in cifre con quelli espressi in lettere prevalgono questi ultimi.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (CRITERI DI VALUTAZIONE A, B, C, D, E, F, e sub- criteri di valutazione G1 e G2)	80
Offerta economica - (CRITERIO DI VALUTAZIONE H)	20
Totale	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il **punteggio dell'offerta tecnica** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica (non presenti nel presente appalto).

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto (non presenti nel presente appalto).

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D -MAX	PUNTI Q - MAX	PUNTI T - MAX
A	Riferimenti Generali. Qualità della proposta in termini di agevole individuazione dei valori proposti, dell'approccio all'intervento e dell'impostazione del servizio in relazione al Progetto di Vita e al progetto di inclusione dell'alunno. Le proposte saranno valutate anche in base alla loro concretezza e idoneità a tradursi in specifici impegni e azioni.	12			12		
B	Progetto organizzativo. Adeguatezza dei processi finalizzati ad ottimizzare il livello delle prestazioni per l'integrazione degli alunni disabili. Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: modalità di programmazione e gestione del servizio; articolazione organizzativa e adeguatezza degli interventi in relazione ai diversi contesti di integrazione/inclusione sociale e scolastica nei quali si svolge il servizio-	14			14		
C	Qualità professionale. Sarà valutata la qualità professionale e l'idoneità del coordinatore di cui all'art. 3 del CSA e del relativo team di collaboratori proposti degli operatori (esclusi gli educatori perchè essendo prevista la clausola sociale c'è l'obbligo di assunzione prioritaria degli attuali), in relazione ai diversi contesti nei quali si svolge il servizio di integrazione/inclusione sociale e scolastica, tenendo conto dei requisiti minimi richiesti agli operatori per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili all'art. 4 del CSA	10			10		
D	Continuità e regolarità del servizio. Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze, tenendo conto in di quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 12 del CSA. Le proposte saranno valutate con particolare riferimento alla possibilità di garantire la reperibilità e l'attivazione quotidianamente; minimizzare i tempi di risposta; ottimizzare l'impiego delle risorse umane. Le proposte saranno valutate in base alla loro concretezza e idoneità a tradursi in specifici impegni e azioni.	10			10		

E	Continuità e azioni di raccordo. Adeguatezza delle soluzioni proposte con specificazione apposita nel caso di subappalto, per favorire le relazioni. In particolare sarà valutata l'adeguatezza delle azioni proposte e finalizzate a favorire: la continuità nella relazione alunno-educatore con particolare riguardo alla fidelizzazione degli operatori educativo-assistenziali; il raccordo con le Istituzioni, le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.	10			10		
F	Monitoraggio del servizio. Le attività di monitoraggio del servizio saranno valutate in riferimento al programma di controllo della qualità degli esiti rispetto agli obiettivi del progetto d'integrazione scolastica individualizzato; alla continuità del monitoraggio e alla regolarità delle verifiche degli interventi individuali; agli strumenti di osservazione, documentazione e valutazione del funzionamento del servizio in riferimento alle finalità del controllo dell'attività.	10			10		
G	Piano di qualificazione del personale: Gestione dei processi di aggiornamento professionale del personale e di elevazione della qualità del lavoro, tenendo conto di quanto già previsto dagli artt. 4 e 5 del CSA	14	G.1	Adeguatezza del piano della formazione del personale al fine di elevare lo standard professionale, la sicurezza del personale .	7		
			G.2	Adeguatezza del piano della formazione del personale al fine di elevare il clima organizzativo.	7		
	Totale offerta tecnica	80			80		

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento - riferita alla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti criteri *A) B) C) D) E) F) e sub-criteri G1 e G2* per i quali si valuta essenziale il raggiungimento di un livello minimo qualitativo: di punti 30. **Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.** Si precisa che, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi ottenuti nei criteri o sub-criteri sopra indicati, prima della riparametrazione di cui al successivo paragrafo 18.4. Ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte valutate di bassa qualità in base ai prestabiliti criteri, per effetto della riparametrazione tutte queste verrebbero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti criteri di valutazione nella tabella di cui sopra, venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla intrinseca qualità e pregio delle proposte ma solo per effetto dell'applicazione di meccanismi automatici, venendo, in questo modo, a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito **un coefficiente** - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione.

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *segunte formula con interpolazione lineare*

$$H_i = R_a / R_{max}$$

dove:

H_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo - sul prezzo unitario a base d'asta *che dovrà essere espresso come ribasso percentuale unico da applicarsi ad entrambe le tariffe orarie a base d'asta di € 21,43 per il servizio reso da assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) e di € 19,60845 per il servizio reso dagli operatori socio-assistenziali (OSS)*.

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, **terminata l'attribuzione dei coefficienti** agli elementi qualitativi e quantitativi (ove presenti), **procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione secondo il metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$\text{Formula 18.4 } P_i = C_{ai} \text{ riparam. } \times 12 + C_{bi} \text{ riparam. } \times 14 + C_{ci} \text{ riparam. } \times 10 + C_{di} \text{ riparam. } \times 10 + C_{ei} \text{ riparam. } \times 10 + C_{fi} \text{ riparam. } \times 10 + C_{gi} \text{ riparam. } \times 7 + C_{g2i} \text{ riparam. } \times 7 + H_i \times 20$$

dove:

-**Pi** è il punteggio finale totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

-Cai riparam., Cbi riparam., Cci riparam., Cdi riparam, Cei riparam, Cfi riparam., Cg1i riparam., Cg2i riparam. sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi criteri qualitativi A, B, C, D, E, F e nei sub-criteri di valutazione G1 eG2 dopo la riparametrazione;

In caso di criteri con punteggi tabellari (T) e/o di criteri quantitativi (Q) la cui formula implichi sempre l'attribuzione dei punteggi massimi per gli specifici criteri alle migliori offerte rispettivamente ad essi presentate.

Nella suddetta formula, i punteggi relativi ai criteri tabellari (T) o quelli derivanti dalla/e formula/e per i criteri/o / sub-criteri/o quantitativo/i (Q) implicanti l'attribuzione del/i punteggio/i massimo/i all'offerta relativamente migliore presentata con riferimento al criterio/i stesso/i, sono già quelli ottenuti dall'offerta del singolo concorrente *i-esimo* espressi in valore assoluto.

Invece, per i criteri di natura qualitativa per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D)**, nella suddetta formula 18.4, vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* dopo la prima riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri suddivisi in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata solo a livello di sub-criterio** e quindi in questo caso, nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri. In altri termini, per i criteri **suddivisi in sub-criteri**, dopo aver calcolato la riparametrazione a livello dei sub-criteri non sarà effettuata una seconda riparametrazione al livello del criterio stesso il cui punteggio risulterà determinato dalla sommatoria dei punteggi riparametrati dei relativi sub-criteri.

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio o sub-criterio, nessun concorrente ammesso ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa (criteri A, B, C, D, E, F e sub-criteri G1, G2 della precedente tabella) e ove presenti, a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rifeffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso si potrebbe anche configurare il caso in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione al criterio stesso il punteggio massimo.

La riparametrazione avverrà come segue. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto), il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, applicando la seguente formula:

Ai riparam. = (A medio concorrente *i-esimo*) / (A medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate),

dove

- "**Ai riparam.**" rappresenta il valore del coefficiente dopo la riparametrazione attribuito al concorrente *i-esimo* con riferimento al sub criterio A;

- "**A medio** concorrente *i-esimo*" rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all'offerta del concorrente *i-esimo* con riferimento al sub criterio di valutazione A1;

- "**A medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate**" rappresenta la media più elevata fra tutte le offerte ammesse dei coefficienti di valutazione relativi al sub criterio A attribuiti dai commissari.

Si procederà in modo analogo anche per tutti gli altri criteri di valutazione di natura qualitativa B, C, D, E, F e sub-criteri di valutazione G1 e G2 e si riporteranno i valori così ottenuti nella formula [18.4] per la determinazione della graduatoria.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica, delle buste C) contenenti le offerte economiche. In altri termini, qualora un

concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" perchè, ad esempio, non ha indicato gli oneri della sicurezza aziendale, in relazione ad esso non si effettuerà la riparametrazione e gli altri calcoli per la determinazione della graduatoria mediante la formula [18.4] di cui sopra.

Quindi, i punteggi dell'operatore escluso non saranno più presi in considerazione:

- per le riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);
- per il calcolo dei punteggi dei criteri / sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte);
- per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Consolidamento della graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra.

Si precisa che, anche se successivamente alla seduta pubblica nel corso della quale verranno aperte le buste "C" contenenti le offerte economiche venga escluso un offerente prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, come ad esempio:

- esclusione in seguito al sub-procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- esclusione in seguito al procedimento di verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di false dichiarazioni da parte di offerenti oppure della mancanza di requisiti generali e/o speciali prescritti nel presente disciplinare di gara rispettivamente ai paragrafi 6 e 7;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione;

la graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra verrà rideterminata, effettuando nuovamente tutti i calcoli relativi:

- alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);
- alla determinazione dei punteggi dei criteri (oppure, se presenti, sub-criteri) quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte);
- all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, senza più tener conto delle offerte escluse.

Invece, successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, la graduatoria determinata in base alla formula [18.4] di cui sopra con riferimento alle offerte ritenute ammesse fino all'adozione dell'atto di aggiudicazione stessa, si considererà consolidata ed immodificabile.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.**

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel paragrafo 16 i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini

complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il **giorno 24.05.2018**, alle ore 9.00 presso il **Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul profilo committente almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: le buste saranno conservate in appositi armadi chiusi a chiave c/o un ufficio individuato dal Rup e successivamente dalla segretaria della commissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura**, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (**cf. Linee guida n. 3**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla **riparametrazione dei punteggi** secondo quanto indicato al precedente punto 18.4. solo in sede di seduta pubblica di apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche con riferimento alle offerte ammesse.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP/seggio di gara che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei **punteggi non riparametrati** attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Nell'ambito della medesima seduta pubblica la Commissione effettuerà i calcoli di cui alla formula [18.4] per redigere la graduatoria secondo i criteri e le modalità descritti al punto 18 effettuando quindi anche i calcoli relativi alle riparametrazioni con riferimento ai soli concorrenti ammessi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara– che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

-mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-presentazione di **offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

-presentazione di **offerte inammissibili**, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'**art. 97, comma 3**, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non

anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione** da parte del competente dirigente del Servizio, **che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare** qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

In proposito è fatto obbligo all'operatore nei cui confronti verrà formulata la proposta di aggiudicazione di fornire tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante.

Le **spiegazioni e giustificazioni** che gli operatori economici saranno chiamati a produrre con riferimento alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del codice, **atterranno non solo alla mera indicazione dei costi orari**

della manodopera in relazione ai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e quindi al rispetto dei **minimi salariali retributivi** indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del codice, **ma anche specificamente agli indici di produttività** che l'operatore economico ha previsto con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto con più alta intensità di manodopera. In particolare, l'operatore economico prima dell'aggiudicazione non dovrà limitarsi a dimostrare che il personale sarà retribuito in misura non inferiore ai minimi salariali retributivi dovuti, ma anche che le ore/uomo previste ed utilizzate per il conteggio del costo della manodopera indicato nell'offerta economica siano adeguate alle lavorazioni/prestazioni da realizzare in relazione all'organizzazione aziendale, ai mezzi, macchinari, strumenti disponibili e, complessivamente, ai livelli di produttività che l'operatore economico sarà in grado di garantire in modo tale da garantire che gli obblighi normativi sul rispetto dei costi della manodopera non vengano elusi tramite una sottostima dei tempi di impiego del personale stesso. Qualora le spiegazioni e giustificazioni prodotte dall'operatore economico riguardo al rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del codice siano ritenute dal RUP inadeguate o insufficienti l'operatore economico stesso dovrà produrre ulteriori chiarimenti entro termine perentorio di **2 giorni lavorativi**. La stazione appaltante, su proposta del RUP, escluderà le offerte in relazione alle quali non siano state prodotte adeguate spiegazioni e giustificazioni relativamente ai costi della manodopera indicati nelle offerte stesse unitamente all'offerta economica.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Consolidamento della graduatoria Coerentemente a quanto già indicato al precedente paragrafo 18.4 e con riferimento all'applicazione in via analogica della disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o con l'offerta riammessa.

Quindi, in particolare, saranno nuovamente effettuati i calcoli per la formazione della graduatoria in base alla formula [18.4] relativamente alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione discrezionali (D), ai calcoli per la determinazione dei punteggi dei criteri (oppure, se presenti, sub-criteri) quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte) ed infine ai calcoli per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, senza più tener conto della/e offerta/e esclusa/e o tenendo conto dell'offerta riammessa.

Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e modifica della conseguente graduatoria approvata.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso

dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **240 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in **forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con modalità elettronica.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il **termine di 60 (=sessanta) giorni dall'aggiudicazione**. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando sulla GURI è pari a € 1.074,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) "omissis"

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CSA;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora dovute in ragione dell'importo dell'appalto), entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

f) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui al precedente punto **b)**;
- della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto **c)** e della comunicazione di cui al precedente punto **c1**;
- della polizza assicurativa di cui al precedente punto **d)**,

se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto **f)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice e dall'art. 13 del CSA e 8-TER dello schema di contratto, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella Rezione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare di gara, che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc..

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ravenna, li 12.04.2018

Il Dirigente
Dott.ssa Carla Bedei
documento firmato digitalmente